

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Provincia Regionale di Palermo

"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avellone, n. 30/A – 90020 Roccapalumba –
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826.
E-Mail: segreteria@comune.roccapalumba.pa.it

RELAZIONE

I – Introduzione generale

1. Premessa

Razionalizzazione delle società e partecipazioni

I commi 611 e seguenti della legge 190/2014, obbligano gli enti locali, ferma restando l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili (art.3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007), ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse ottenendo dei risparmi di spesa.

Tale processo deve tenere conto anche dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 indica la procedura da seguire ed i tempi.

Entro il 31 marzo del 2016 i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati ottenuti, da trasmettere alla Corte dei Conti sezione controllo e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

I soggetti attivi sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni locali.

La norma precisa che nel caso degli enti locali si fa riferimento ai sindaci agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione. Si ritiene comunque che gli obiettivi e le linee di indirizzo del

piano siano di competenza dell'organo consiliare. Pertanto, la presente relazione a firma dell'organo di vertice politico, il Sindaco, sarà portata poi a conoscenza del primo consiglio comunale utile

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;

b) afferiscano unicamente al rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;

- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:

a) *gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.*

B) *le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*

c) *ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.*

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta.

Il comma 609 aggiunge il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disponendo l'esclusione dal patto di stabilità dei proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione in borsa, di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allorché utilizzati per spese in conto capitale.

Il legislatore identifica anche i codici SIOPE in relazione a tali entrate e precisamente:

E4121 relativo alle alienazioni di partecipazioni in imprese di pubblici servizi;

E4122 relativo alle alienazioni di partecipazioni in altre imprese.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto con una norma imperativa pubblicistica un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'uscita degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenzione della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Con la cessazione *ex lege* del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata L. 244/2007, sorge l'obbligo di rimborso della quota in denaro entro i successivi 12 mesi, determinata secondo i principi di cui all'art. 2437-ter, secondo comma, c.c.

Nella relazione tecnica che correda il piano occorre illustrare gli elementi economici e giuridici a supporto delle misure definite. Occorre, inoltre, indicare gli effetti della razionalizzazione sul bilancio

dell'ente locale (maggiori entrate e/o minori spese) e percorsi per superare le eventuali situazioni debitorie critiche.

Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:

- a) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente
- b) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.

Secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato.

II – Le partecipazioni dell'ente

Questo Comune ha avviato la ricognizione delle società partecipate e con determinazione sindacale n. 21 del 08/09/2015 è stato approvato il piano operativo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali ex art.1 commi 611 e 612 L. 190/2014 – Legge di stabilità 2015. Con successiva determinazione sindacale n. 11 del 31/03/2016 si è proceduto all'integrazione dei dati richiesti dalla Corte dei Conti con nota n. 2501 del 29/02/2016, concernente il Piano operativo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali ex art. 1 commi 611 e 612 L. 190/2014 – Legge di stabilità 2015.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Le partecipazioni societarie

Co.In.R.E.S. – Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi, giusta deliberazione C.C. 25 del 20.09.2002, in liquidazione;

- **Sede legale:** Piazza Caduti in guerra, 7 – Bolognetta (PA);
- **Forma giuridica:** Consorzio tra EE.LL. ex art. 31 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (già artt. 23 e 25 L. n. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991);
- **Oggetto sociale:** organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- **Quota sociale posseduta:** 1,48 %;
- **Altri soggetti pubblici partecipanti:** ex Provincia Regionale di Palermo e comuni di: Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate e Villafrati;
- **Soggetti privati partecipanti:** nessuno;
- **Data inizio e fine partecipazione:** 1.04.2006 - il consorzio è in liquidazione.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere l'adesione alla società in attesa delle nuove direttive regionali in quanto l'intero settore dei rifiuti è già oggetto di riforma e riorganizzazione al livello regionale.

S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. – Società per la Regolamentazione dei Rifiuti istituita ai sensi della L. R. 9/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., giusta deliberazione C.C. (commissario ad acta) n. 25 del 14/09/2012;

- **Sede legale:** Villa Savoia – Via Benedetto D'Acquisto n. 5 – 90046 Monreale;
- **Forma giuridica:** Società Consortile per azioni;
- **Oggetto sociale:** organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ex artt. 200 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità alle disposizioni normative regionali (art. 8 L.R. n. 9/2010 e s.m.i.);
- **Quota sociale posseduta:** 1,67% (quote n. 641,05 pari ad € 2.003,29). Capitale versato € 507,20 (25%), giusta determinazione n. 427/2013; capitale da versare € 1.496,09;
- **Altri soggetti pubblici partecipanti:** ex Provincia Regionale di Palermo (5%) e comuni di: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Sancipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela e Vicari;
- **Soggetti privati partecipanti:** nessuno;
- **Data inizio e fine partecipazione:** 4/10/2013 – 31.12.2030;

Società a totale partecipazione pubblica locale, la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., che ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 14 – Palermo Provincia Ovest – individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Indirizzo PEC: srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it; Codice fiscale – P.IVA: 06253820820.

Onere complessivo per il Comune: € 2.503,29 (di cui € 2.003,29 per sottoscrizione quota societaria ed € 500,00 per spese notarili).

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere l'adesione alla suddetta società in quanto la sua costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

“Agenzia di programmazione e gestione territoriale Valle del Torto e dei Feudi s.p.a.”, per la gestione del “Patto territoriale per la Valle del Torto e dei Feudi”, giusta adesione con deliberazione C.C. n. 09 del 21.02.1996. La società per azioni a prevalente capitale pubblico è stata costituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/1986 e dell'art. 22 L. n. 142/1990 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.02.1999, con la quale sono stati approvati il protocollo di intesa e lo statuto, autorizzando la Giunta Comunale all'acquisto delle azioni societarie e successiva deliberazione C.C. n. 67 del 10.12.1999 con la quale è stato riapprovato lo statuto con le modifiche segnalate dai revisori dei conti della provincia regionale di Palermo.

- **Sede legale:** Vicari, Piazza Municipio (art. 2 Statuto);
- **Forma giuridica:** società per azioni mista a prevalente capitale pubblico: 51% capitale sociale detenuto da soci pubblici: enti pubblici e organismi di diritto pubblico, 49% capitale sociale detenuto oltre che da soci pubblici anche da soggetti di diritto privato (art. 6 Statuto);
- **Oggetto sociale:** promozione e sviluppo integrato del territorio (art. 4 Statuto), anche tramite interventi di attuazione del “Patto territoriale per la Valle del Torto e dei Feudi”;
- **Capitale sociale:** £ 200.000.000 (art. 5 Statuto);
- **Valore nominale azione:** £100.000 (art. 5 Statuto);
- **Numero azioni:** n. 2000 (art. 5 Statuto);
- **Durata:** fino al 31.12.2050 (art. 3 Statuto);

- **Quota sociale posseduta:** 5,79% (£ 8.700.000); n. 59 azioni di tipo A (£ 5.900.00) e n. 28 azioni di tipo B (£ 2.800.000). Con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 22.07.1999 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di azioni di tipo "A" e di tipo "B" della s.p.a..
- **Altri soggetti pubblici partecipanti:** comuni aderenti al Patto territoriale Valle del Torto e dei Feudi, sottoscrittori del protocollo d'intesa firmato a Vicari il 27 febbraio 1998 e allegato alla deliberazione C.C. n. 29/1999;
- **Soggetti privati partecipanti:** imprese del territorio;
- **Data inizio e fine partecipazione:** 1999 – 31.12.2050.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di attivare la procedura di recesso dalla società in quanto risulta inattiva.

"Feudi e Castelli s.r.l.", costituita il 10.01.2004 (rep. N. 13619 del 10.01.2004 racc. n. 2827 presso il Notaio Dario Rizzo); società mista a prevalente capitale privato comprendente aziende e soci privati e n. tre società a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono i patti territoriali nei rispettivi territori: "Alto Belice Corleonese spa", "Metropoli est srl" e "Agenzia di programmazione Valle del Torto e dei Feudi spa".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.06.2004 è stata ratificata l'adesione al G.A.L. – Gruppo di Azione Locale – "Feudi e Castelli s.r.l.", approvando lo statuto e la proposta di Piano di Sviluppo Locale, facendo seguito all'indirizzo del Consiglio già reso con deliberazione n. 44/2013.

Con atto di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2004 è stata deliberata la sottoscrizione dello 0,56% delle quote sociali del valore di € 251,00, trasferita dalla società "Agenzia di Programmazione e Gestione Territoriale Valle del Tordo e dei Feudi spa", socia della "Feudi e Castelli s.r.l."

Con successivo atto gestionale si è provveduto alla liquidazione della superiore somma (determinazione R.G. n. 105 del 22.04.2004).

Sede legale: Lercara – P.zza Abate Romano, 9 – Palazzo Municipale (art. 2 Atto costitutivo e art. 2 Statuto);

- **Forma giuridica:** società a responsabilità limitata;
- **Oggetto sociale:** promozione dello sviluppo socio-economico dei territori facenti parte del GAL, tramite i piani di sviluppo integrato che valorizzano le specificità e le risorse territoriali (art. 3 Atto Costitutivo);
- **Capitale sociale:** € 45.000,00 (art. 5 Atto Costitutivo);
- **Durata:** fino al 2050 (art. 4 Atto Costitutivo);
- **Quota sociale posseduta:** 0,56% delle quote sociali del valore di € 251,00;
- **Altri soggetti pubblici partecipanti:** n. 25 Comuni;

Soggetti privati partecipanti: n. 41 aziende di cui all'atto costitutivo e atti successivi.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di attivare la procedura di recesso dalla società, in quanto risulta inattiva.

Consorzio Distretto Turistico della Regione Sicilia Palermo-Costa Normanna di cui alla deliberazione C.C. n. 48 del 22.12.2011 con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di aderire al Consorzio ex L.R. n. 10/2005 e s.m.i. ed ha approvato lo schema di statuto. Il Consorzio si è costituito giusta atto notarile.

- **Sede legale:** Via Salinas, 3 PALERMO;
- **Forma giuridica:** consorzio senza fini di lucro;
- **Oggetto sociale:** promozione dello sviluppo turistico dell'area, coordinando le azioni le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti (art. 3 Statuto);

- **Fondo consortile:** costituito dalle quote sottoscritte dai soci all'atto di adesione del valore nominale di € 500,00 (art. 5 statuto);
- **Durata:** fino al 2050 (art. 4 Statuto);
- **Quota sociale posseduta:** n. 1 quota € 500,00. Con determinazione R.G. n. 11 del 13.01.2014 si è proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione.
- **Altre spese a carico del Comune socio:** quota annua di gestione commisurata alle spese di funzionamento e/o di gestione ex art. 6 Regolamento consortile € 2.000,00 annua per i comuni fino a 3.000 abitanti. Non sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e liquidazione delle somme dovute a titolo di quota annua di spese di gestione per gli anni 2012-2014. Il Distretto Turistico ha sollecitato il pagamento giusta nota acquisita al protocollo al n. 12641 del 6.11.2014.
- **Altri soggetti pubblici e privati partecipanti:** altri enti pubblici, privati e imprese, ex art. 6 statuto.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere la società in quanto, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 7436 del 03/07/2015, il Consorzio "DT Palermo – Costa Normanna" ha comunicato che è stato beneficiario di un finanziamento di € 750.000,00 a valere sul POFERS 2007/2013 Obiettivo operativo 3.3.3. linea d'intervento 3.3.3.A "Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti turistici regionali" e pertanto il Comune di Palermo, capofila del Distretto ed ente appaltante, procederà all'acquisizione esterna di beni e servizi per la realizzazione del progetto finanziato denominato "Progetto integrato per la diversificazione e la specializzazione turistica del territorio", da ripartire a tutti i soggetti che hanno aderito al Consorzio.

Distretto Turistico della Regione Siciliana "Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane" di cui alla deliberazione G.C. n. 3 del 17.01.2012 con la quale la Giunta comunale ha deliberato di aderire al Distretto turistico tematico ex L.R. n. 10/2005 e s.m.i. ed ha approvato lo schema di statuto dell'associazione e lo schema del regolamento di organizzazione ed ha autorizzato l'acquisto di n. 2 quote del fondo comune dell'associazione. Con successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 162 del 4.03.2014 si è proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione di € 300,00.

Attività: due progetti presentati dal consorzio sono stati ammessi a finanziamento – "Verso la fruibilità turistica della Sicilia Antica" e "Chi è e cosa vuole il nostro turista?" – nell'ambito della linea di intervento 3.3.3.A Attività C) "Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali" nell'ambito del PO FESR 2007/2013. Con determinazione dirigenziale n. 607 del 10.12.2014 si è proceduto alla liquidazione delle quote di cofinanziamento dei suddetti progetti per l'importo di € 975,84.

- **Sede legale:** Scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari – Fiemedinisi (ME), Via San Francesco; sede operativa: Piazza IX Aprile, n. 5 - 98039 Taormina;
- **Forma giuridica:** associazione senza fini di lucro;
- **Oggetto sociale:** promozione dello sviluppo turistico dei territori della Sicilia, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificati prodotti turistici e/o di promozione e gestione di eventi o attrazioni nel settore dei beni culturali e ambientali, dell'enogastronomia e dei prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale (art. 3 Statuto);
- **Fondo comune:** costituito dalle quote sottoscritte dai soci all'atto di adesione del valore nominale di € 150,00 (art. 5 statuto);

- **Durata:** fino al 2042 (art. 2 Statuto);
- **Quota sociale posseduta:** n. 2 quota € 150,00 (complessivi € 300,00). Con determinazione R.G. n. n. 162 del 4.03.2014 si è proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione di € 300,00.
- **Altre spese a carico del Comune socio:** eventuali spese di funzionamento annuale se deliberate dall'Assemblea (art. 4 statuto) e quota di compartecipazione ai progetti proporzionalmente alle quote sottoscritte (€ 975,84).
- **Altri soggetti pubblici e privati partecipanti:** soggetti pubblici e privati, enti locali, Università, istituti di ricerca e formazione, imprese etc. ex art. 4 statuto.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere l'adesione all'associazione, benché le finalità sono simili a quelle del Consorzio Distretto Turistico Palermo – Costa Normanna, poiché ha già avuto finanziati i progetti “Chi è e cosa vuole il nostro turista?” e “Verso la fruibilità turistica della Sicilia antica”, nell'ambito della linea d'intervento PO FERS 2007/2013, che permetteranno una più specifica promozione dello sviluppo turistico del nostro territorio e pertanto vantaggi certi..

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Roccapalumba fa parte dell'**Unione dei Comuni “Valle del Torto e dei Feudi”** e delle seguenti forme associative e/o organismi partecipativi per la gestione associata di servizi sulla scorta di disposizioni di legge o per scelta degli organi di indirizzo politico:

- **G.A.L. ISC Madonie**, di cui alla deliberazione C.C. n. 41/2009 con la quale il Consiglio ha deliberato l'approvazione dello schema di statuto per l'adesione al Gruppo Azione Locale ISC Madonie, con la sottoscrizione di una quota di adesione di € 2.582,00, facendo seguito all'atto di Giunta n. 81 del 3.07.2009.

- **Sede legale:** Castellana Sicula, Piazzale Miserendino c/o Casa Comunale – Sede operativa Castellana Sicula, Viale Risorgimento 13/B;
- **Forma giuridica:** associazione di promozione sociale senza fine di lucro, iscritta nel registro delle persone giuridiche private ex art. 12 cc e L. n. 383/2000;
- **Oggetto sociale:** promozione dello sviluppo globale e coordinato del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure del PSR di competenza dei GAL e di altri strumenti attinenti alle politiche rurali.
- **Durata:** a tempo indeterminato;
- **Quota sociale posseduta:** 1,47% pari ad € 2.582,00;

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere l'adesione all'associazione, in quanto trattasi di promozione sociale senza fine di lucro, con particolare riferimento all'attuazione del misure PSR di competenza del Gal e di altri strumenti attinenti alle politiche rurali che avvantaggiano l'Ente e non comportano costi.

- **Altri soggetti pubblici e privati partecipanti:**
- Adesione al **“Protocollo di intesa portale turistico del centro Sicilia”**, di cui alla deliberazione G.C. n. 92/2011. La partecipazione, in partenariato con altri comuni e altri soggetti pubblici e privati (Comune di Assoro capofila), al portale turistico, comporterà – in caso di ammissione a finanziamento del progetto di sviluppo turistico – la compartecipazione in servizi (conferimento di prestazioni lavorative da parte del personale già in servizio presso il Comune).

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di attivare la procedura di recesso dalla società in quanto non risultano adempimenti svolti.

- Adesione al **Centro Servizi Territoriali "Innovazione e Sviluppo"**, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 10.12.2009, e contestuale approvazione dello schema di convenzione nel quale si individua l'Unione Bassa Valle del Torto quale ente capofila. Non risultano agli atti del Comune dati su eventuali attività espletate né su costi o altri oneri a carico del Comune. Ai sensi dell'art. 6 dello schema di convenzione la stessa dovrebbe essere scaduta (validità quinquennale dalla sottoscrizione).

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di attivare la procedura di recesso dalla società in quanto non risultano adempimenti svolti.

- **A.R.O. – Ambito Raccolta Ottimale "Territorio e Ambiente 2"**. Il Comune di Roccapalumba con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26.09.2014 ha deliberato l'approvazione dell'ARO Territorio e Ambiente 2" con il Comune di Vicari individuato quale ente capofila, per la gestione dei rifiuti.

La proposta per il 2016 dell'Amministrazione è quella di mantenere l'adesione alla società in attesa delle nuove direttive regionali in quanto l'intero settore dei rifiuti oggetto di riforma e riorganizzazione al livello regionale.

Emerge dalla ricognizione delle società ed organismi partecipati di cui al presente Piano che, tenuto conto della quota minoritaria detenuta dall'ente in alcune società, ogni iniziativa finalizzata a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni, deve essere intrapresa unitamente agli altri comuni e/o altri soci. Particolare attenzione meritano le scelte sulla gestione integrata dei rifiuti stante l'esperienza dei comuni già soci del consorzio COINRES in liquidazione. La costituzione dell'A.R.O. - Ambito di Raccolta Ottimale "Territorio e Ambiente 2", giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26.09.2014, con il Comune di Vicari individuato quale ente capofila, per la gestione dei rifiuti, dovrebbe assicurare la sana ed economica gestione del servizio tramite l'esternalizzazione dello stesso.

Roccapalumba 31/03/2016

Il Sindaco
Geom. Guglielmo Rosa

